



D24/447 del giorno 21 dicembre 2018, presentato dai consiglieri Leonori, Lena, Bonafoni, Tidei, Califano concernente:

Iniziative a favore dell'ente strumentale Arpa, dei lavoratori e delle lavoratrici

PREMESSO

- che ARPA Lazio è ente strumentale della Regione istituito con L.R. n. 45 del 6 ottobre 1998 in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 con la finalità di definire e realizzare un sistema regionale permanente di protezione e di informazione ambientale basato su controlli oggettivi, attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico;
- che la Legge 28 giugno 2016 n. 132 ha istituito il "*Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente*" (SNPA) al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali;
- che al fine di consentire la partecipazione degli enti locali all'azione di indirizzo e verifica da parte della Regione del sistema regionale di protezione ambientale, L.R. 45/1998 prevedeva l'istituzione del "comitato regionale di indirizzo e verifica" e dei "comitati provinciali di coordinamento" (artt. 10 e 14) e che tali organismi non risultano ad oggi attivi e costituiti;
- che l'attività di suddetti Comitati provinciali avrebbe dovuto esercitarsi anche in relazione ad un accordo di programma promosso dalla Regione con i soggetti interessati e volto a definire le attività tecniche di supporto che l'Agenzia è chiamata a svolgere per la Regione medesima, gli enti locali e le aziende ASL, individuando livelli qualitativi e quantitativi, tempi e costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, ma tale accordo di programma non è mai stato formulato;
- che, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la Legge 132/2016 affida al Sistema nazionale le seguenti funzioni (art. 3 c.1):
 - a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
 - b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
 - c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli



istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

- d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
 - e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
 - h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
 - i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
 - l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
 - m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
 - n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale;
- che, oltre alle attività istituzionali, l'Agenzia è chiamata quotidianamente e obbligatoriamente a supportare enti istituzionali nella loro attività istruttoria e giurisdizionale anche per effetto di convenzioni con altri Enti Locali, protocolli d'intesa siglati dalla Giunta Regionale e deleghe da parte dell'autorità giudiziaria cui



non corrisponde un adeguato incremento delle risorse umane e finanziarie per dare risposta agli impegni sottoscritti;

- che in difetto delle dotazioni strumentali e professionali indispensabili per dare risposta a summenzionati impegni, ha generato un incremento esponenziale del carico di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Agenda che con professionalità, dedizione e spirito di sacrificio garantiscono, la tenuta organizzativa dell'ente e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza;
- che in data 2 Novembre 2015 è stato sottoscritto l'“Accordo per la riallocazione del personale degli enti di area vasta e della Città Metropolitana di Roma Capitale” tra la Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, le Province del Lazio e le OO.SS. che prevedeva l'inquadramento nei ruoli regionali e degli enti dipendenti del personale degli enti di area vasta e della Città Metropolitana di Roma Capitale con *“il mantenimento della posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessori, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, e le relative risorse attinenti alla contrattazione integrativa vanno a costituire specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito distintamente per ente di provenienza, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data in vigore della presente legge 56/2014”*;
- che con DGR 56/2016, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 8 della “Legge di stabilità regionale 2016”, la Giunta Regionale ha individuato ARPA Lazio destinataria della ricollocazione del personale soprannumerario (definito sulla base degli elenchi del personale predisposti dagli Enti di provenienza), e ricompreso nell'allegato elenco B di summenzionata DGR;
- che con Deliberazione n. 33 del 11 febbraio 2016 inerente la “Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2015, 2016 e 2017” ARPA Lazio, nel prendere atto degli elenchi delle unità soprannumerarie da ricollocare comunicate dalla Regione Lazio, ha verificato tra queste l'inesistenza di professionalità (ingegneri ambientali, biologi e chimici con espressa specializzazione di laboratori etc.) infungibili e necessarie al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali dell'Agenda;
- che con note prot. N. 43698 del 09/06/2016, n. 66297 del 07/09/2016, n.79769 del 25/10/2016, n.33897 del 04/05/2017 l'Arpa chiedeva alla Regione Lazio e agli enti di Area Vasta di ricevere l'opportuna documentazione al fine di poter procedere alla formale costituzione dei fondi contrattuali per gli ex dipendenti al fine di ottemperare a quanto disposto dalla L. 56/2016 ma, nonostante i continui solleciti la competente Direzione regionale non ha mai risposto alle richieste dell'Agenda;
- che in particolare le lavoratrici e i lavoratori provenienti dalla Città Metropolitana Roma Capitale, a causa della considerevole differenza tra gli importi del salario accessorio in godimento all'atto del trasferimento (nonché della modalità di erogazione degli stessi) e il valore medio del trattamento economico accessorio del personale di Arpa, hanno subito e continuano a subire un consistente danno economico e una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti della Città Metropolitana transitati nei ruoli della Giunta, del Consiglio e degli altri Enti;



- che ARPA, in assenza di indicazioni da parte della Regione Lazio, ha provveduto nel mese di giugno 2017 alla determinazione provvisoria dei fondi dei dipendenti ricollocati con D.G.R. 56/2016 anche alla luce delle numerose diffide pervenute per il tramite di legali da parte dei dipendenti interessati;
- che tali dipendenti hanno percepito le somme spettanti nel mese di luglio 2017, dopo oltre 16 mesi dalla ricollocazione;
- che per l'anno 2018, in assenza di altre disposizioni da parte della competente Direzione Regionale, ARPA ha provveduto ad unificare i fondi contrattuali e, di conseguenza, ai dipendenti non è più garantito il mantenimento del salario accessorio in godimento all'atto del trasferimento;
- che nella Dichiarazione congiunta contenuta *nell'Ipotesi di accordo di contrattazione decentrata integrativa per il parziale utilizzo delle risorse del "Fondo risorse decentrate" del personale del comparto, relative all'anno 2018, finalizzata all'avvio dell'armonizzazione del personale transitato ai sensi dell'art. 1 commi 799 e 800 della legge 205/2017 sottoscritta in data 25 giugno 2018 dal presidente della delegazione di Parte Pubblica e la delegazione di Parte Sindacale, è esplicitamente riportato che "le parti si danno reciproco atto dell'impegno comune, congiuntamente alla rappresentanza datoriale di ARPA Lazio, a valutare ogni possibile opzione per la risoluzione delle problematiche riguardanti il personale transitato ai sensi dell'art. 1 comma 92, della Legge 7 aprile 2014, n.56, presso l'ARPA Lazio, in applicazione della D.G.R. n. 56/2016, compreso l'eventuale transito in mobilità presso la Regione Lazio, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale"*
- che ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale, spettano alla Giunta la vigilanza e il controllo sull'Arpa;

IMPEGNA LA GIUNTA

- a prevedere, attraverso le opportune iniziative nell'ambito della prossima manovra di finanza regionale e negli atti deliberativi di indirizzo conseguenti, stanziamenti economici adeguati ad assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);
- incrementare per il triennio 2019-2021 la capacità assunzionale di ARPA Lazio per garantire un adeguato intervento regionale in materia di tutela ambientale e della tutela della salute dei cittadini;
- a dare attuazione a quanto disposto dall'art. 7 della Legge 28 giugno 2016 132;
- a costituire il comitato regionale di indirizzo e verifica;
- a dare seguito agli impegni assunti nella Dichiarazione Congiunta sottoscritta dal presidente della delegazione di Parte Pubblica e la delegazione di Parte Sindacale in data 25 giugno 2018 per la risoluzione delle problematiche riguardanti il personale transitato ai sensi dell'art. 1 comma 92, della Legge 7 aprile 2014, n.56, presso l'ARPA Lazio.